

REGIONE SICILIANA



CONVENZIONE TRA

Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive - **Dipartimento delle Attività Produttive**, in seguito denominato "**Assessorato**", con sede in Palermo, via Degli Emiri n. 45, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore Carmelo Frittitta

e

**ASSOCIAZIONE CSA TRAINING**, con sede legale in Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172, rappresentata dal Sig. SANFILIPPO Antonino, legale rappresentante, nato a S. Marco D'Alunzio (ME) il 06/07/1973, residente a Torrenova (ME) – Via Passo Ceraolo n. 6

**-CODIFICA: ME. 17**

**-P.E.C. : csatraining@pec.it**

PREMESSO

- che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli Enti da queste costituiti, dagli Enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;
- che con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 l'Assessorato ha emanato, fra l'altro, nuove direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare;
- che, in particolare, in base al disposto dell'art. 8 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 i soggetti organizzatori dovranno stipulare specifiche convenzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e s.m.i. recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Pan'.

- che, nello specifico, in base alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, anche per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il requisito professionale può essere acquisito a seguito di frequentazione con esito positivo di un corso per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

#### RITENUTO

opportuno, per quanto riportato in premessa, che nello stesso corso il programma di studio sia riferito a materie attinenti il settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

#### PRESO ATTO

della richiesta di rinnovo della convenzione, formulata con P.E.C., inoltrata il 15/11/2019, assunta al protocollo n. 69826 del 18/11/2019, dalla **ASSOCIAZIONE CSA TRAINING**, con sede legale in Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172, tendente alla stipula della presente convenzione, prevista dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, propedeutica allo svolgimento dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dell'art. 71, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e delle direttive regionali emanate con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

##### **Art. 1**

L'Assessorato consente all'**ASSOCIAZIONE CSA TRAINING**, con sede legale in Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172, l'organizzazione di

**corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande,**

presso la sede operativa sita in **Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172**

##### **Art. 2**

I soggetti organizzatori si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate con le direttive regionali di cui al D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014, che qui si intendono integralmente riportate nelle parti concernenti lo svolgimento dei corsi relativi al settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



### Art. 3

Per il mancato rispetto, da parte dell'istante delle norme relative al programma didattico e delle disposizioni circa le modalità di svolgimento dei corsi, si applicano le disposizioni in materia di revoca o sospensione previste nelle vigenti direttive assessoriali.

### Art. 4

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2024, fermo restando la possibilità dell'eventuale revoca della stessa in applicazione del precedente articolo 3.

### Art. 5

L'Amministrazione Regionale si riserva, in funzione dell'introduzione di processi di informatizzazione dell'iter procedurale riconducibile alla materia di che trattasi, di apportare modifiche unilaterali correlate al citato processo.

### Art. 6

Qualunque variazione, in ordine a dati o nominativi indicati in convenzione riferibili all'Ente Formativo comporta la decadenza della stessa dal momento che l'Amministrazione Regionale ne viene a conoscenza e, dopo la verifica dei presupposti di legge, l'eventuale stipula di nuova convenzione.

PALERMO 16.01.2020

**Associazione CSA Training**  
Via Nazionale, 172 - 98070 Torrenova (ME)  
P.iva: 03229440833  
Tel. 0941 526117 - e-mail: [info@csatraining.it](mailto:info@csatraining.it)  
sito: [www.csatraining.it](http://www.csatraining.it)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell'ENTE

L'Istruttore Direttivo  
M. Loredana Dones

IL DIRIGENTE del SERVIZIO  
Maria Rosa Mangia

IL DIRIGENTE GENERALE  
Carmelo Frittitta







CONVENZIONE TRA

Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive -  
**Dipartimento delle Attività Produttive**, in seguito denominato  
**"Assessorato"**, con sede in Palermo, via Degli Emiri n. 45, rappresentato dal  
Dirigente Generale pro-tempore Carmelo Frittitta

e

**ASSOCIAZIONE CSA TRAINING**, con sede legale in Torrenova (ME) – Via  
Nazionale n. 172, rappresentata dal Sig. SANFILIPPO Antonino, legale  
rappresentante, nato a S. Marco D'Alunzio (ME) il 06/07/1973, residente a  
Torrenova (ME) – Via Passo Ceraolo n. 6

**-CODIFICA: ME. 17**

**-P.E.C. : csatraining@pec.it**

PREMESSO

- che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli Enti da queste costituiti, dagli Enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;
- che con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 l'Assessorato ha emanato, fra l'altro, nuove direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare;
- che, in particolare, in base al disposto dell'art. 8 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 i soggetti organizzatori dovranno stipulare specifiche convenzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e s.m.i. recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Frittitta'.

- che, nello specifico, in base alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, anche per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il requisito professionale può essere acquisito a seguito di frequentazione con esito positivo di un corso per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

#### RITENUTO

opportuno, per quanto riportato in premessa, che nello stesso corso il programma di studio sia riferito a materie attinenti il settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

#### PRESO ATTO

della richiesta di rinnovo della convenzione, formulata con P.E.C., inoltrata il 15/11/2019, assunta al protocollo n. 69826 del 18/11/2019, dalla **ASSOCIAZIONE CSA TRAINING**, con sede legale in Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172, tendente alla stipula della presente convenzione, prevista dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, propedeutica allo svolgimento dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dell'art. 71, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e delle direttive regionali emanate con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

##### **Art. 1**

L'Assessorato consente all'**ASSOCIAZIONE CSA TRAINING**, con sede legale in Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172, l'organizzazione di

**corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali  
nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione  
di alimenti e bevande,**

presso la sede operativa sita in **Torrenova (ME) – Via Nazionale n. 172**

##### **Art. 2**

I soggetti organizzatori si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate con le direttive regionali di cui al D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014, che qui si intendono integralmente riportate nelle parti concernenti lo svolgimento dei corsi relativi al settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



### Art. 3

Per il mancato rispetto, da parte dell'istante delle norme relative al programma didattico e delle disposizioni circa le modalità di svolgimento dei corsi, si applicano le disposizioni in materia di revoca o sospensione previste nelle vigenti direttive assessoriali.

### Art. 4

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2024, fermo restando la possibilità dell'eventuale revoca della stessa in applicazione del precedente articolo 3.

### Art. 5

L'Amministrazione Regionale si riserva, in funzione dell'introduzione di processi di informatizzazione dell'iter procedurale riconducibile alla materia di che trattasi, di apportare modifiche unilaterali correlate al citato processo.


### Art. 6

Qualunque variazione, in ordine a dati o nominativi indicati in convenzione riferibili all'Ente Formativo comporta la decadenza della stessa dal momento che l'Amministrazione Regionale ne viene a conoscenza e, dopo la verifica dei presupposti di legge, l'eventuale stipula di nuova convenzione.

PALERMO 16-01-2020

**Associazione CSA Training**  
Via Nazionale, 172 - 98070 Torrenova (ME)  
P.iva: 03229440833  
Tel. 0941 526117 - e-mail: [info@csatraining.it](mailto:info@csatraining.it)  
sito: [www.csatraining.it](http://www.csatraining.it)

IL DIRIGENTE GENERALE  
Carmelo Frittitta



IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell'ENTE

L'Istruttore Direttivo  
M. Loredana Dones



IL DIRIGENTE del SERVIZIO  
Maria Rosa Mangia

www.esstaino.it  
Tel. 0841 820117 - e-mail: info@esstaino.it  
P.iva: 0322040833  
Via Nazionale, 475 - 98070 Torreova (ME)

*Handwritten signature*